REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VESTIARIO ED ACCESSORI DI BUFFETTERIA AL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento detta disposizioni applicative dell'Allegato "I", punto II alla Legge 22 dicembre 1972 n.41 "Legge Organica per i dipendenti dello Stato" in relazione all'assegnazione di vestiario e di accessori di buffetteria al personale della Pubblica Amministrazione.

Articolo 2

Assegnazione di vestiario e buffetteria

- 1. L'assegnazione di vestiario e buffetteria al personale della Pubblica Amministrazione avviene sulla base di tabelle di cui all'allegato A. Le modifiche alle predette tabelle sono approntate dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione (di seguito Direttore RUO), sulla scorta delle indicazioni che i Dirigenti faranno pervenire.
- 2. Le modifiche alle tabelle di cui al comma 1, secondo periodo, sono oggetto di preventivo confronto fra i Dirigenti e le rappresentanze sindacali costituite presso le Unità Organizzative, ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato "H" alla Legge n.41/1972.
- 3. Nel caso in cui non siano costituite le predette rappresentanze sindacali, il confronto è effettuato fra il Dirigente ed i funzionari e/o dirigenti degli organi direttivi centrali delle organizzazioni sindacali per il pubblico impiego.
- 4. La comunicazione contenente le indicazioni dei Dirigenti di cui al comma 1 utili ai fini dell'approntamento della tabella di riferimento, specifica l'avvenuto confronto con le organizzazioni sindacali.

Articolo 3

Contenuto e pubblicazione delle tabelle

- 1. Le tabelle di cui all'articolo 2, comma 1 sono predisposte in riferimento all'Unità Organizzativa e/o alla qualifica ricoperta dai dipendenti in relazione ai quali si rende necessaria l'assegnazione di vestiario e di accessori di buffetteria.
- 2. Nelle tabelle sono indicati i capi di vestiario e gli accessori di buffetteria di cui i dipendenti hanno diritto ed i periodi di utilizzazione dei medesimi.
- 3. Le tabelle di cui all'articolo 2, comma 1 sono pubblicate sul portale della Pubblica Amministrazione e sono aggiornate dal Direttore RUO sulla scorta delle indicazioni fornite dai Dirigenti, formulate con le modalità di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Prescrizioni relative all'uso di capi di vestiario e buffetteria

- 1. L'uso dei capi di vestiario e degli accessori di buffetteria assegnati costituisce per i dipendenti che ne abbiano ricevuto la consegna un dovere disciplinare; essi sono tenuti a farne una corretta e diligente utilizzazione.
- 2. I dipendenti che hanno ricevuto i capi e gli accessori non possono farne uso fuori dell'orario di lavoro.
- 3. Il prematuro deperimento o smarrimento dei capi di vestiario e accessori di buffetteria, dovuto ad accertata incuria, è risarcito alla Pubblica Amministrazione dai diretti interessati.

Articolo 5

Durata dei capi di vestiario e degli accessori di buffetteria

- 1. Le scadenze per il rinnovo dei capi di vestiario ed accessori di buffetteria riportate nelle tabelle di cui all'articolo 2, comma 1 sono soltanto indicative e sono da intendersi quale periodo minimo di durata previsto per i singoli capi ed accessori.
- 2. La sostituzione dei capi di vestiario ed accessori di buffetteria avverrà previa restituzione di quelli precedentemente assegnati, sempre che i medesimi non siano più idonei all'uso.
- 3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per collocamento a riposo o per altra causa, il rinnovo delle dotazioni individuali è sospeso sei mesi prima della durata minima prevista; in questo caso, si intende prorogata la durata dei capi ed accessori in dotazione sino all'abbandono del servizio.
- 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche nei seguenti casi:
- a) qualora il mancato utilizzo dei capi di vestiario sia dovuto al passaggio anche temporaneo, ma per un periodo almeno pari alla metà della durata minima prevista - del dipendente ad altre mansioni;
- b) in caso di assenza determinata da una pluralità di cause (malattie, infortuni, aspettative, etc...) che determini l'impossibilità di utilizzo del vestiario assegnato per un periodo almeno pari alla metà della durata minima prevista.
- 5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, la durata minima dei capi ed accessori assegnati si intende prorogata sino alla successiva scadenza utile.
- 6. A seguito di riscontrata necessità da parte del Dirigente, i capi ed accessori riconsegnati che si trovino in buone condizioni, sono riassegnati ad altri dipendenti.
- 7. La distribuzione e la sostituzione di vestiario sono effettuate dalla UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica in accordo con il dirigente dell'UO competente. All'atto della consegna il dipendente è tenuto a firmare apposita nota di assegnazione di vestiario.
- 8. A seguito di nuove assunzioni, di assegnazioni o trasferimenti in relazione ai quali risulti necessaria la dotazione di capi ed accessori, la prima assegnazione avviene anche al di fuori delle scadenze previste nelle tabelle di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 6

Dotazione dei Corpi di Polizia

- 1. La dotazione di capi di vestiario dei Corpi di Polizia e del Servizio Antincendio del Corpo di Polizia Civile permane regolata dalle delibere dell'On.le Congresso di Stato n.8 del 6 febbraio 2007 e n.21 del 26 novembre 2013 e dalla delibera n.5 del 7 agosto 2017 (Allegati B, C e D).
- 2. La dotazione di accessori ed i complementi per l'uniforme dei Corpi di Polizia permane, parimenti, regolata dalla delibera dell'On.le Congresso di Stato n.5 del 7 agosto 2017 (Allegato D).

Articolo 7

Dispositivi di protezione individuale

1. La dotazione di dispositivi di protezione individuale viene definita dal competente dirigente in accordo con il Responsabile Prevenzione e Protezione e secondo quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31.

Articolo 8

Norme finali e di coordinamento

- 1. Le tabelle allegate al presente Regolamento costituiscono la vigente dotazione di vestiario e di accessori di buffetteria per le Unità Organizzative e per i dipendenti della Pubblica Amministrazione e sono pubblicate ai sensi dell'articolo 3.
- 2. Le integrazioni e modifiche alle tabelle di cui all'allegato A avvengono secondo quanto previsto dai superiori articoli.